

Il tribunale ordinario non ha poteri senza l'ok della Corte, la pronuncia Ue non basta

Supplenti appesi alla Consulta Lo ha ben chiarito l'ex giudice, Sergio Mattarella

DI ANTIMO DI GERONIMO

La norma comunitaria che vieta l'abuso di reiterazione dei contratti di supplenza annuale non è di diretta applicazione. E dunque, i giudici italiani prima di disapplicarla dovrebbero sottoporla al preventivo giudizio della Corte costituzionale. Perché se una norma italiana viola il diritto comunitario è anche incostituzionale, per violazione dell'articolo 117 della Carta. Che dispone l'inserimento a pattine delle norme comunitarie direttamente nella nostra Costituzione.

Il divieto di disapplicazione in via diretta vale solo per le norme comunitarie non autoapplicative. Come, per esempio, quelle che vietano la reiterazione senza limite dei contratti di supplenza annuale, senza prevedere un indennizzo. Pertanto i giudici che ne hanno disposto la disapplicazione in via diretta si sarebbero posti in contrasto con la strada tracciata dalla stessa Corte di Bruxelles. Il quanto si evince dalla lettura di un'ordinanza della Corte costituzionale, che porta la firma del giudice redattore Sergio Mattarella, attuale Presidente della Repubblica. L'ordinanza è la 207 del 27 marzo 2013 (reperibile sul sito www.cortecostituzionale.it). Ed è la missiva con la quale la Consulta ha chiesto alla Corte di giustizia europea di pronunciarsi sulla questione della reiterazione dei contratti di supplenza. In particolare, l'allora giudice costituzionale chiedeva ai colleghi di Bruxelles di pronunciarsi sulla compatibilità della normativa italiana in materia di reiterazione delle supplenze annuali con l'ordinamento comunitario. Che vieta la reiterazione senza limite delle supplenze sui posti vacanti e disponibili, senza prevedere un indennizzo.

La richiesta veniva motivata dall'ex professore di diritto costituzionale, anche sulla scorta del divieto, per il giudice italiano, di disapplicare autonomamente le norme italiane quando non vi siano norme europee automaticamente applicabili al loro posto. Divieto sancito dalla Corte di giustizia dal lontano 1978 (C106/77) e ribadito costantemente negli anni. Ed è proprio questo il caso della normativa europea che vieta l'abuso dei contratti a termine. Tale norma, infatti, per essere applicata dagli stati membri, necessiterebbe di norme di attuazione di diritto interno. E siccome il legislatore italiano non ha



Sergio Mattarella

ancora provveduto compiutamente, il giudice nazionale non può fare uso, direttamente, del potere di sostituire la norma interna (italiana) con la norma comunitaria con cui contrasta. In caso di contrasto con una norma comunitaria priva di efficacia diretta, scriveva l'attuale Presidente della Repubblica, «è nell'impossibilità di risolvere il contrasto in via interpretativa, il giudice comune deve sollevare la questione di legittimità costituzionale, spettando poi a questa Corte (alla Corte costituzionale n.d.r.) valutare l'esistenza di un contrasto insanabile in via interpretativa».

e, eventualmente, annullare la legge incompatibile con il diritto comunitario.

Il giudice italiano, dunque, è obbligato a chiedere il preventivo responso della Consulta. Che una volta accertato il contrasto, cancellerà la norma illegittima. Per argomentare tale tesi, l'ex ministro della pubblica istruzione cita alcuni precedenti della stessa Corte costituzionale. E in più, un precedente della Corte di giustizia dove il giudice comunitario fa espresso riferimento proprio alla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato. E cioè alla norma comunitaria sulla quale si fondano, praticamente, tutte le sentenze dei giudici ordinari italiani che hanno dato ragione ai precari. Se le cose stanno così, le sentenze pronunciate finora dai giudici ordinari, che condannano l'amministrazione scolastica a pagare indennizzi a precari ricorrenti, potrebbero risultare non rispondenti al solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale e comunitaria. E ciò non mancherà di avere effetti sui giudizi attualmente in corso. Specie per quelli pendenti davanti alla Corte di cassazione.

© Riproduzione riservata